



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 03-07-2024

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE. PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2024

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Visto l'art. 3 comma I n. 54 del Codice della Strada che definisce la zona a traffico limitato come "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

Visto l'art. 7 comma IX del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Considerato che il territorio di Marinella di Selinunte è caratterizzato da un afflusso notevole di persone residenti in Castelvetro e nella Valle del Belice, nonché da un incremento della presenza turistica;

Accertata la necessità di istituire una zona a traffico limitato nella frazione di Marinella di Selinunte nella via Caboto (a partire dall'intersezione con il piazzale delle Metope), piazza Efebo, via M. Polo, via Pigafetta, via Scalo di Bruca, piazza Empedocle, via del Cantone fino al civico 53, nel periodo compreso tra venerdì 5 luglio e domenica 1 settembre del corrente anno;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 12/6/2024 di proroga degli incarichi di Responsabili di Direzione;

Visto il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riproposto:

ISTITUIRE la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte di Selinunte, nel periodo compreso tra la giornata di venerdì 5 luglio 2024 e Domenica 1 settembre 2024 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:

Via Caboto (a partire dall'intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo, Via Pigafetta.

ISTITUIRE gli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato come segue: dal lunedì al giovedì dalle ore 21:30 alle ore 01:00; nelle giornate del venerdì, sabato, Domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 21:30 alle ore 02:00.

AUTORIZZARE in deroga alla vigente **Ordinanza** l'accesso e la circolazione dei veicoli di seguito indicati:

- Veicoli muniti di contrassegno H al servizio di persone diversamente abili;
- Veicoli delle Forze dell'Ordine;
- Ambulanze;
- Veicoli di proprietà Comunale e degli Enti Pubblici che li utilizzano per i servizi di pronto intervento;
- Veicoli utilizzati dai medici reperibili o in visita domiciliare;
- Veicoli al servizio dei pescatori residenti nella frazione di Marinella di Selinunte, autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo;
- Veicoli di proprietà dei residenti muniti di posto auto;
- Veicoli utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL, esclusivamente per consentire il carico e lo scarico dei bagagli.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere nota la predetta prescrizione agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente.

Sono revocate temporaneamente, tutte le precedenti disposizioni adottate in materia di circolazione stradale che siano in contrasto

con la Presente.

Avverso la presente ordinanza è possibile:

Ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada;

In applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i. proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

In applicazione del D.P.R.1199/1971, proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al presidente della Regione Siciliana;

Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Vice Comandante
f.to (Commissario Capo G. Catalano)

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.